



TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 1956/2026 v.g.

Letto il ricorso introduttivo con il quale i ricorrenti hanno chiesto: *“la cancellazione dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari dell’iscrizione del sig. Persona_1 c.f. C.F._1, quale socio della FOR.DE. S.r.l. (c.f. e p. iva n. P.IVA_1) titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale della medesima società, con conforme ordine di cancellazione agli organi del registro delle imprese di Bari presso la CCIAA di Bari (Conservatore e uffici) ed esonero degli stessi da ogni responsabilità, nonché l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari del dott. Controparte_1 (c.f. C.F._2) quale titolare della quota di partecipazione corrispondente al 50% della FOR.DE. S.r.l. (c.f. e p. iva n. P.IVA_1) in ragione del trasferimento mortis causa della quota del sig. CP_2 (c.f. C.F._3).”*; con vittoria delle spese di lite.

Costituendosi, Persona_1 ha chiesto il rigetto del ricorso.

A seguito del decesso di CP_2, socio al 50% della For.De. srl, Persona_1 veniva designato erede universale in forza di testamento olografo del 10.03.2014 che provvedeva, in data 20.01.2025, a richiedere l’iscrizione del trasferimento *mortis causa* della quota in proprio favore presso il Registro delle Imprese di Bari ed il Conservatore provvedeva in tal senso.

Quindi, in ossequio ad un controllo di mera legalità formale che spetta a detto Conservatore (ciò che rilevano sono solo le “condizioni di legge”, cfr. artt. 2189 co. 2 e 2191 c.c.), al quale è precluso, come al Giudice del Registro, la verifica della validità ed efficacia sostanziale degli atti da iscrivere, detta iscrizione è avvenuta regolarmente, non cogliendo nel segno quanto assunto dalla difesa

ricorrente per cui “non sussistevano le condizioni affinché il sig. **Per_1** potesse essere iscritto come socio della For.de.; ed infatti, come emerge dal lodo del 02.02.2026, il Genchi NON ha mai dato impulso (circostanza non contestata) al procedimento di gradimento previsto nello statuto della società ...”, trattandosi di valutazione sottratta al controllo del Conservatore, riguardando profili di carattere sostanziale relativi all’atto iscritto.

Ne discende che in assenza di contestazioni che riguardino il controllo esteriore di legalità relativo all’iscrizione del predetto trasferimento *mortis causa* (iscrivibile ai sensi dell’art. 2470 co. 2 c.c., secondo periodo), si deve ritenere che questa sia avvenuta correttamente, sicché va rigettata l’istanza di cancellazione proposta.

Quanto alla pure proposta richiesta di “iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari del dott. **Controparte_1** ... quale titolare della quota di partecipazione corrispondente al 50% della FOR.DE. S.r.l. ... in ragione del trasferimento *mortis causa* della quota del sig. **CP_2** [...]” in conseguenza del lodo irrituale dell’Arbitro Unico Avv. Carlo Colucci che ha così disposto “Accoglie la domanda dei ricorrenti e, per effetto della mancata attivazione del procedimento di cui all’art. 10 dello Statuto sociale e, dunque, del mancato gradimento da parte degli altri soci, dichiara il trasferimento *mortis causa* della quota di partecipazione sociale in FOR.DE. inefficace tra il dante causa ed il sig. **Persona_1** il quale non ha, perciò, titolo per essere iscritto nel Registro delle Imprese quale socio della medesima FOR.DE., nonché devoluta la medesima quota in favore del sig. **Controparte_1**, quale erede legittimo del sig. **CP_2**. – pertanto, dispone la cancellazione dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari dell’iscrizione del sig. **Persona_1** c.f. **C.F._1**, quale socio della FOR.DE. S.r.l. (c.f. e p. iva n. **P.IVA_1** titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale della medesima società, con conforme ordine di cancellazione agli organi del registro delle imprese di Bari presso la C.C.I.A.A. di Bari (Conservatore e uffici) ed esonero degli stessi da ogni responsabilità.”), va osservato che, ferma la non eseguibilità di detto lodo irrituale non costituente titolo esecutivo, per quanto suesposto lo stesso non può fondare la richiesta di cancellazione ex art. 2191 c.c. avendo lo stesso vagliato profili sostanziali di efficacia del trasferimento *mortis causa* della quota di partecipazione sociale in For.De. srl in favore di **Persona_1** ma può fondare la sua iscrizione nel Registro delle Imprese in relazione all’accertamento che la quota societaria in questione è stata devoluta in favore

di *Controparte_1* , quale erede legittimo di *CP_2* . Infatti, tale lodo irrituale, benché abbia natura contrattuale è, allo stato efficace, tra le parti (l'impugnazione dinanzi a questo Tribunale non ne inficia l'efficacia fino al suo eventuale annullamento: cfr. art. 808-ter c.p.c.) con i crismi dell'autenticità che consentono la sua iscrizione quale negozio di accertamento con il quale si è accertata l'esistenza di un rapporto giuridico preesistente, cioè la qualità di erede legittimo di *CP_1* [...] (che prevale sulla qualità di erede testamentario di *Persona_1* , sicché può essere iscritto ai sensi del combinato disposto del primo e del secondo periodo del secondo comma dell'art. 2470 c.c.

Tuttavia, non risulta che l'interessato (*Controparte_1*) abbia richiesto l'iscrizione al Registro delle Imprese, sicché la stessa non può essere disposta dal Giudice del Registro in assenza di un preventivo vaglio da parte del Conservatore (cfr. art. 2189 c.c.).

Spese di lite compensate, stante la novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso.
- Spese di lite compensate.

Si comunichi.

Bari, 01/07/2026.

Il Giudice

Dr. Michele De Palma